

Parti

Ricorrente: Szatmári Malom Kft.

Convenuto: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Questioni pregiudiziali

- 1) Se si possa includere nel concetto di miglioramento del rendimento globale dell'azienda agricola previsto all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio il fatto che un'impresa intenda creare una nuova unità produttiva senza ampliare la capacità esistente e previa chiusura delle precedenti unità.
- 2) Se si possa considerare l'investimento previsto dalla ricorrente come un investimento diretto al miglioramento del rendimento globale dell'azienda agricola, ai sensi degli articoli 20, lettera b), punto iii), e 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005 ⁽¹⁾ del Consiglio.
- 3) Se l'articolo 6, paragrafo 3, del decreto n. 47 del Ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale, del 17 aprile 2008, sia compatibile con l'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, nei limiti in cui prevede un aiuto per le operazioni dirette, per quanto riguarda gli stabilimenti molitori, soltanto a modernizzare la capacità esistente. Se il regolamento del Consiglio consenta l'adozione di una disciplina nazionale che escluda, per motivi economici, la concessione di un aiuto per determinate misure di sviluppo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Verwaltungsgericht München (Germania) il 18 marzo
2013 — Herbaria Kräuterparadies GmbH/Freistaat Bayern**

(Causa C-137/13)

(2013/C 171/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bayerisches Verwaltungsgericht München

Parti

Ricorrente: Herbaria Kräuterparadies GmbH

Convenuto: Freistaat Bayern

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 889/2008 ⁽¹⁾ debba essere inteso nel senso che l'utilizzo delle sostanze ivi indicate è previsto per legge solo quando una disposizione di diritto dell'Unione o una disposizione nazionale, compatibile con tale diritto, che regola l'alimento in cui dette sostanze vengono incorporate, prescrive direttamente l'aggiunta delle sostanze o stabilisce per esse quantomeno un contenuto minimo che deve essere incorporato.
- 2) In caso di risposta negativa alla questione sub 1): se l'articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 889/2008 debba essere inteso nel senso che l'utilizzo delle sostanze ivi indicate è previsto per legge anche nei casi in cui la messa in commercio di un alimento come integratore alimentare o con l'utilizzo di indicazioni sulla salute di un alimento cui non è stata aggiunta almeno una delle sostanze succitate sarebbe ingannevole e idonea a indurre il consumatore in errore, poiché l'alimento de quo, a causa di una concentrazione troppo ridotta di una delle suddette sostanze, non può svolgere la sua funzione di alimento o la funzione specificata nelle indicazioni sulla salute.
- 3) In caso di risposta negativa alla questione sub 1): se l'articolo 27, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 889/2008 debba essere inteso nel senso che l'utilizzo delle sostanze ivi indicate è previsto per legge anche nei casi in cui determinate indicazioni sulla salute possono essere utilizzate soltanto per alimenti che contengono una determinata quantità, cosiddetta significativa, di almeno una delle sostanze indicate.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 19 marzo 2013
— Naime Dogan/Repubblica federale di Germania**

(Causa C-138/13)

(2013/C 171/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Naime Dogan

Resistente: Repubblica federale di Germania